

REGIONE SICILIA  
Azienda Ospedaliera  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
"GARIBALDI"

Catania  
DELIBERAZIONE N. 322 del 29 APR. 2024

**Oggetto:** Modifica del Regolamento aziendale per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione di cui alla deliberazione n. 824 del 28 luglio 2023. Introduzione dell'art. 14 bis.

L'istruttore

\_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
*(dott. Giovanni Luca Roccella)*

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,  
**il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,**  
*nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31 gennaio 2024,*  
con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

## Il Commissario Straordinario

**Premesso che** in data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto dalle parti il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021;

**Richiamato** il titolo III capo III del predetto CCNL che, nell'ambito del più ampio contesto di riforma dell'ordinamento professionale, disciplina - agli articoli da 24 a 36 - il sistema degli incarichi;

**Richiamato** altresì l'art. 6 dello stesso CCNL che al comma 3, fra le materie oggetto di confronto con le OO.SS., individua i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi (sub (1) ed i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità (sub e);

**Atteso** che in data 24 maggio 2023 è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali, per il confronto di cui all'art. 6 del vigente CCNL di area, il documento in bozza relativo al "Regolamento aziendale per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione" contenente:

- i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
- i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- la griglia di individuazione dei nuovi incarichi di funzione con la loro graduazione e pesatura.

**Dato atto che**, con deliberazione n. 824 del 28 luglio 2023, si è proceduto all'adozione del "Regolamento aziendale per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione" contenente:

- i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
- i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- la griglia di individuazione dei nuovi incarichi di funzione con la loro graduazione e pesatura.

**Rilevato che**, nell'ambito della seduta della delegazione trattante - Area Comparto del 20/03/2024 è emersa l'esigenza condivisa dalle parti di apportare una modifica al sopraindicato regolamento introducendo - dopo l'art. 14 del Regolamento per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione approvato con deliberazione n. 824 del 28 luglio 2023- il seguente articolo 14 bis rubricato "clausola di garanzia per i titolari di funzione organizzativa e professionale" avente il seguente tenore letterale: *"Fermo restando il rispetto dei vincoli di capienza nel fondo contrattuale di riferimento, ove - nel periodo di vigenza dell'incarico conferito - il titolare di un incarico di funzione organizzativa o professionale venga trasferito, per esigenze organizzative o a seguito di riorganizzazione dei servizi, ad altra unità operativa dove è previsto e vacante il posto di dotazione organica per il corrispondente profilo, l'incarico già attribuito verrà riconvertito in un incarico di funzione professionale coerente con le attività dallo stesso svolte presso la struttura di nuova assegnazione e di valore economico uguale e comunque non superiore a quello in precedenza ricoperto. La riconversione dell'incarico in precedenza ricoperto non modifica la durata originaria di quest'ultimo";*

Tutto ciò premesso, con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte di:

**Introdurre** -dopo l'art. 14 del Regolamento per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione di cui alla deliberazione n. 824 del 28 luglio 2023 ed a parziale modifica dello stesso- il seguente articolo 14 bis:

*"Fermo restando il rispetto dei vincoli di capienza nel fondo contrattuale di riferimento, ove - nel periodo di vigenza dell'incarico conferito - il titolare di un incarico di funzione organizzativa o professionale venga trasferito, per esigenze organizzative o a seguito di riorganizzazione dei servizi, ad altra unità operativa dove è previsto e vacante il posto di dotazione organica per il corrispondente profilo, l'incarico già attribuito verrà riconvertito in un incarico di funzione professionale coerente con le attività dallo stesso svolte presso la struttura di nuova assegnazione e di valore economico uguale e comunque non superiore a quello in precedenza ricoperto. La riconversione dell'incarico in precedenza ricoperto non modifica la durata originaria di quest 'ultimo".*

**Confermare** ogni altra disposizione contenuta nel Regolamento per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione approvato con deliberazione n. 824 del 28 luglio 2023.

**Dare atto** che — in conseguenza dell'apportata modifica - il Regolamento per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione vigente risulta essere quello allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Munire** la presente della clausola di immediata esecutività.

**Allegato:** Regolamento per la individuazione, istituzione, graduazione, conferimento, valutazione, conferma e revoca degli incarichi di posizione e di funzione.

**Il Direttore Amministrativo**

(Dott. Giovanni Annino)



**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Giuseppe Giammanco)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Luca Fallica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e  
contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**Regolamento aziendale per la individuazione, istituzione,  
graduazione, conferimento, valutazione, conferma e  
revoca degli incarichi di posizione e di funzione**

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 novembre 2022  
(capo III artt. da 24 a 36)**

*documento sottoposto alle procedure di cui all'art. 6 comma 3 lett. d) e lett. e) del CCNL  
2.11.2022*

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e campo di applicazione
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Definizione e tipologie degli incarichi
- Art. 4 - Gli incarichi di posizione. Contenuti e requisiti
- Art. 5 - Gli incarichi di posizione. Istituzione
- Art. 6 - Graduazione degli incarichi di posizione e correlato elemento retributivo
- Art. 7 - Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione
- Art. 8 - Gli incarichi di funzione organizzativa. Contenuti e requisiti
- Art. 9 - Gli incarichi di funzione professionale nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari. Contenuti e requisiti
- Art. 10 - Gli incarichi di funzione professionale nell'area degli assistenti. Contenuti e requisiti
- Art. 11 - Gli incarichi di funzione professionale nell'area degli operatori. Contenuti e requisiti
- Art. 12 - Gli incarichi di funzione. Istituzione
- Art. 13 - Graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale e correlato elemento retributivo
- Art. 14 - Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale
- Art. 14 bis – Clausola di garanzia per i titolari di incarichi di funzione organizzativa e professionale
- Art. 15 - La valutazione degli incarichi di posizione e di funzione
- Art. 16 - Norma di prima applicazione per gli incarichi di funzione organizzativa
- Art. 17 - Trasposizione nel nuovo sistema dei precedenti incarichi di posizione organizzativa
- Art. 18 - Norma finale

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le procedure per la individuazione, istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi di posizione e di funzione di cui al titolo III (“Ordinamento professionale”), Capo III (“Sistema degli Incarichi”), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto sanità - triennio 2019\2021 - sottoscritto il 2 novembre 2022.
2. Il Regolamento ha altresì come oggetto la definizione delle modalità di valutazione, conferma e revoca degli incarichi di cui al comma 1.
3. Destinatario del Regolamento è il personale non dirigenziale appartenente a tutti ruoli ed inquadrato nelle aree: a) di elevata qualificazione (EQ); b) dei professionisti della salute e dei funzionari; c) degli assistenti; d) degli operatori; in servizio presso l’ARNAS “Garibaldi” successivamente al 1° luglio 2023 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale.
4. Il Regolamento trova altresì applicazione nei confronti dei dipendenti di cui al comma 3, in posizione di comando presso l’ARNAS.
5. Il Regolamento è soggetto - prima della sua adozione ed ai sensi dell’art. 6 del CCNL 2 novembre 2022 - alle procedure di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

## **Art. 2**

### **Principi**

1. Il sistema degli incarichi, come definito al Capo III (articoli da 24 a 36) del CCNL 2 novembre 2022, rappresenta componente fondamentale ed imprescindibile del sistema classificatorio del personale all’interno dell’ARNAS “Garibaldi”. Esso si fonda sui seguenti principi:
  - attribuzioni di maggiori responsabilità;
  - riconoscimento dell’impegno profuso;
  - valorizzazione del merito e della prestazione professionale;
  - funzionalità ad una efficiente organizzazione aziendale;
  - funzionalità al raggiungimento degli obiettivi di salute;
  - promozione dello sviluppo professionale;
  - riconoscimento dell’autonomia operativa.
2. Gli incarichi, individuati in ambito aziendale e conferiti ai sensi del presente Regolamento, richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell’ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità. In particolare, il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base, esercita attività e funzioni connesse all’area ed al profilo di appartenenza, aderenti alla struttura aziendale di assegnazione.

### Art. 3 Tipologie di incarichi

1. Nell'ambito del sistema degli incarichi del personale di posizione non dirigenziale, l'ARNAS Garibaldi istituisce, dalla data di adozione del presente Regolamento, le seguenti tipologie di incarichi:
  - a) incarico di posizione, conferibile esclusivamente al personale inquadrato nell'area della elevata qualificazione (EQ). Tale incarico può comportare lo svolgimento di funzioni sia organizzative che professionali;
  - b) incarico di funzione organizzativa, conferibile esclusivamente al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
  - c) incarico di funzione professionale, conferibile a tutto il personale inquadrato nelle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono sovraordinati, in relazione all'articolazione organizzativa di appartenenza, come segue: -) gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione; -) gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale. La sovraordinazione fra incarichi di funzione organizzativa ed incarichi di funzione professionale è determinata dal grado di complessità connesso a ciascun incarico, con conseguente differenziazione proporzionale della parte variabile della indennità di funzione (trattamento accessorio).
3. Non è consentita l'attribuzione contemporanea di più incarichi, fatta salva la ipotesi di conferimento di incarico *ad interim* a personale già titolare di incarico di posizione, ai sensi dell'art. 26 comma 10 del CCNL 2 novembre 2022 nonché dell'art. 6 comma 6 del presente Regolamento.

### Art. 4 Gli incarichi di posizione. Contenuti e requisiti

1. L'incarico di posizione, conferibile esclusivamente al personale inquadrato nell'area della elevata qualificazione (EQ), è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni - sia organizzative che professionali - caratterizzate da elevati livelli di competenza professionale, amministrativa e gestionale, nonché da autonomia, conoscenze ed abilità adeguate ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei propri colleghi in proficua collaborazione con i medesimi ed anche in presenza di eventi straordinari, rappresentando il collegamento con i dirigenti di riferimento.
2. Per il **personale del ruolo sanitario**, l'incarico di posizione rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, allo sviluppo ed alla diffusione delle competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi.

3. Per il **personale del ruolo sociosanitario**, l'incarico di posizione rappresenta punto di riferimento della competenza e consulenza sociosanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di processi gestionali all'interno del gruppo o di un'organizzazione. Esso può comportare anche l'esercizio – con assunzioni di diretta responsabilità – di funzioni controllo.
4. Per il **personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico**, l'incarico di posizione rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali ed amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione. Esso può comportare anche l'esercizio – con assunzioni di diretta responsabilità – di funzioni controllo, di programmazione, di ricerca e di analisi indispensabili per le attività svolte all'interno dell'articolazione organizzativa di riferimento.
5. Il requisito per l'attribuzione dell'incarico di posizione è quello previsto dall'allegato A "Declaratoria delle aree e dei profili" del CCNL 2 novembre 2022<sup>1</sup>. Tuttavia, qualora l'incarico di posizione conferito al personale del ruolo sanitario sia caratterizzato, al suo interno, anche dallo svolgimento di "funzioni di coordinamento" o di "professionalità specialistica", oltre a quelli previsti per l'accesso all'area di elevata qualificazione è richiesto il possesso dei requisiti contemplati dalle relative disposizioni di legge di cui all'art. 6 della Legge 43/2006.

#### **Art. 5**

#### **Gli incarichi di posizione. Istituzione**

1. L'ARNAS "Garibaldi", in relazione alla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale ed all'assetto organizzativo aziendale, istituisce gli incarichi di posizione tenuto conto dei posti previsti, nell'area di elevata qualificazione (EQ), dalla dotazione organica e dalla relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP). L'istituzione degli incarichi di posizione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 102 del CCNL 2 novembre 2022, denominato "Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali", a tale scopo destinate attraverso le procedure di cui all'art. 9 comma 5 lett. a) del medesimo CCNL.
2. All'atto della istituzione degli incarichi di posizione secondo quanto previsto dal comma 1, l'azienda provvede a definire denominazione e contenuti di ciascuno di essi.

---

<sup>1</sup> "laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale".

## Art. 6

### Graduazione degli incarichi di posizione e correlato elemento retributivo

1. L'ARNAS "Garibaldi" ai fini della graduazione degli incarichi di posizione, come istituiti ai sensi dell'art. 5, individua i seguenti criteri e parametri:
  - a) dimensione e complessità dell'organizzazione di riferimento;
  - b) presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento;
  - c) grado di complessità dei processi;
  - d) grado di autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e di controllo tenuto conto degli obiettivi riconducibili all'incarico oggetto di assegnazione;
  - e) livello di governo dei processi nell'attività\servizio di riferimento;
  - f) grado di competenza specialistico-funzionale o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
  - g) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla *mission* ed agli obiettivi propri dell'azienda;
  - h) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione, in rapporto all'esigenza formativa dell'azienda;
  - i) innovatività delle funzioni cui è correlato l'incarico di posizione.
2. Il trattamento economico correlato all'incarico di posizione, determinato sulla base della graduazione degli incarichi, assume la denominazione di "Indennità di posizione". Tale elemento retributivo è definito entro un valore minimo e massimo variabile da 10.000,00 € annui (importo minimo) a 20.000,00 € annui (importo massimo), entrambi comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
3. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa, coincidente con il valore minimo dell'incarico di cui al comma 2, e di una parte variabile, determinata - in relazione alla graduazione degli incarichi di posizione sulla base dei criteri e parametri di cui al comma 1 - sino ad un importo massimo di ulteriori € 10.000,00 per tredici mensilità, che va a sommarsi alla componente di parte fissa.
4. Il valore dell'indennità di posizione di parte fissa di cui al comma 2 assorbe e ricomprende, ove percepito: a) il valore della indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di € 1.678,48 per tredici mensilità; b) il valore della indennità mensile lorda di € 25,82 (€ 309,84 annue per dodici mensilità), prevista dall'art. 86 comma 5 del CCNL 21 maggio 2018.
5. Al dipendente titolare di incarico di posizione spettano inoltre:
  - il premio annuale di produttività, agli esiti della valutazione della *performance* organizzativa ed individuale ed in relazione al grado degli obiettivi conseguiti;
  - l'indennità di pronta disponibilità, per il servizio effettuato nelle ipotesi previste dall'art. 26 comma 8 del CCNL;
  - il lavoro straordinario, esclusivamente nei casi di richiamo in servizio per pronta disponibilità;

- le indennità previste al Capo III del Titolo X del CCNL 2 novembre 2022 (“Sistema Indennitario”), ove spettanti.
6. In caso di temporanea assenza od impedimento del titolare di incarico di posizione, l’Azienda può affidare il relativo incarico *ad interim* ad altro dipendente inquadrato nell’area della elevata qualificazione ed in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell’incarico *ad interim* non può superare il periodo di 12 mesi dalla data di assegnazione ed è retribuito con un importo – a titolo di retribuzione di premialità – pari al 20% del valore complessivo della indennità di posizione e, pertanto, variabile da 2.000,00 a 4.000,00 € complessivi rapportati ad anno. Qualora, al termine dei dodici mesi, permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico *ad interim* sul medesimo incarico temporaneamente vacante, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa area.

#### **Art. 7**

##### **Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione**

1. L’incarico di posizione è conferito esclusivamente a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato od anche in posizione di comando, inquadrato nell’area della elevata qualificazione (EQ) ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 5 del presente Regolamento.
2. Gli incarichi di posizione sono conferiti, dopo il superamento del periodo di prova, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti, ivi inclusi la descrizione dell’incarico e delle correlate linee di attività, la procedura di valutazione, il trattamento economico (con riferimento all’indennità di posizione) nonché gli obiettivi generali da conseguire correlati all’incarico conferito.
3. Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di anni cinque. Per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, la durata dell’incarico di posizione è correlata alla durata dell’incarico o del comando. La durata dell’incarico di posizione può inoltre essere inferiore ai cinque anni, nel caso in cui la stessa corrisponda con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del destinatario dell’incarico.
4. Il conferimento dell’incarico di posizione è subordinato al possesso dei requisiti di accesso di cui al comma 1.
5. L’Azienda provvede al conferimento di tutti gli incarichi di posizione mediante l’emanazione di specifico avviso (bando) interno di selezione dove vengono specificati:
  - denominazione dell’incarico;
  - descrizione dei contenuti dell’incarico;
  - tipologia dell’incarico di posizione (organizzativa o professionale);
  - qualifica, area e ruolo richiesta;
  - conoscenze, capacità, competenze e requisiti professionali specifici richiesti;
  - funzioni connesse all’affidamento dell’incarico;

- durata dell'incarico;
  - trattamento economico (indennità di posizione) previsto;
  - criteri di comparazione dei curricula dei candidati e modalità di svolgimento della selezione. In particolare, l'avviso dovrà prevedere la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, attribuendo un peso equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari master acquisiti, ai titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale specifici rispetto all'incarico da conferire escludendosi, inoltre, qualsiasi automatismo generalizzato e basato sull'anzianità di servizio;
  - termine per la presentazione delle domande.
6. Nel bando di selezione potranno inoltre essere definiti e motivati requisiti specifici, con riferimento alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
  7. Ai fini della scelta del candidato cui conferire l'incarico, si dovrà tenere conto della valutazione dei titoli posseduti e documentati dall'esaminando, oltre che del curriculum individuale dal quale dovrà risultare, in particolare, la competenza nella gestione e nel coordinamento di risorse e/o processi oltre che le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per la copertura dell'incarico.
  8. La valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico, verrà effettuata dal direttore sanitario o dal direttore amministrativo, ognuno per gli ambiti di propria competenza, sentito il responsabile della struttura cui afferisce l'incarico.
  9. Agli esiti della valutazione, il direttore sanitario o il direttore amministrativo proporranno, ognuno per gli ambiti di propria competenza, il nominativo del soggetto destinatario dell'incarico al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procederà al conferimento dell'incarico di posizione.
  10. All'atto del conferimento dell'incarico, verrà sottoscritta, da parte del dipendente incaricato, specifica appendice al contratto individuale di lavoro che dovrà contenere oggetto, funzioni ed obiettivi correlati all'incarico conferito, durata, valore economico dell'incarico (con riferimento alla sola indennità di posizione) e modalità di effettuazione delle valutazioni.
  11. L'incarico di posizione può essere rinnovato, alla sua scadenza e con provvedimento del direttore generale, a seguito di valutazione positiva ed in assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Il rinnovo, in questo caso, non comporta la necessità di attivare la ulteriore procedura di conferimento di cui al presente articolo. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente verrà affidato un altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore senza dar luogo - nel primo anno di affidamento del nuovo incarico - alla corresponsione della parte variabile della indennità di posizione, ferma restando la garanzia della parte fissa della indennità di posizione. Inoltre, sempre con riferimento al primo anno di affidamento del nuovo incarico, non si darà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità.

12. In caso di revoca dell'incarico, che dovrà avvenire sempre con atto scritto e motivato, trova applicazione il comma 11 del presente articolo.
13. La revoca dell'incarico può avvenire anche in caso di modifica dell'assetto organizzativo dell'Azienda. In tale ultima ipotesi il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza ed allo stesso viene affidato un altro incarico di posizione, anche di valore complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione.

## Art. 8

### Gli incarichi di funzione organizzativa. Contenuti e requisiti

1. Gli incarichi di funzione organizzativa vengono istituiti esclusivamente nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari e comportano l'assunzione di specifiche responsabilità – sia gestionali che amministrative – quali, per **il personale del ruolo sanitario**: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi (anche di tutoraggio), connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi; per **il personale del ruolo sociosanitario**: la gestione dei percorsi socio-sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio-sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi; per **il personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico**: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia organizzativa e gestionale, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
2. La funzione di coordinamento attribuita al personale sanitario rappresenta sempre un incarico di funzione organizzativa.
3. Per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - diploma di laurea o titolo equipollente ed almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato, determinato, determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo;
  - con riferimento all'incarico di coordinamento per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43.

## Art. 9

### **Gli incarichi di funzione professionale nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari. Contenuti e requisiti**

1. Gli incarichi di funzione professionale nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari si caratterizzano per attività i cui contenuti minimi sono i seguenti:
  - per il **ruolo sanitario**: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi con eventuali funzioni di processo e responsabilità di risultato;
  - per il **ruolo sociosanitario**: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione sociosanitaria, con eventuali funzioni di processo e responsabilità di risultato;
  - per i **ruoli amministrativo, tecnico e professionale**: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativo-contabile, tecnica o professionale, anche di tipo trasversale, con funzioni di processo e responsabilità di risultato.
2. Ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3, i contenuti di cui al comma 1 sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi rispetto a quelle proprie del profilo posseduto e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.
3. Il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con incarico di funzione professionale di base, esercita compiti ed attività connesse all'area ed al profilo di appartenenza conformi all'organizzazione della struttura di assegnazione.
4. Al personale di cui al presente articolo, all'atto del superamento del periodo di prova è automaticamente riconosciuto un incarico professionale di base, fatta salva la possibilità del conferimento di un incarico di media ed elevata specialità.
5. I requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale per il **personale del ruolo sanitario dell'area dei professionisti della salute** sono i seguenti:
  - **incarico di "professionista specialista"**: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  - **incarico di "professionista esperto"**: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia

- stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
- **incarico di “funzione professionale”**: cinque anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
6. I requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale per il **personale del ruolo sociosanitario dell’area dei professionisti della salute** sono i seguenti:
- **incarico di “professionista specialista”**: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  - **incarico di “professionista esperto”**: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  - **incarico di “funzione professionale”**: cinque anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

7. Il requisito per il conferimento degli incarichi di funzione professionale per il **personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico nell'area dei funzionari** è rappresentato dal possesso di cinque anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato, determinato, determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

#### **Art. 10**

##### **Gli incarichi di funzione professionale nell'area degli assistenti. Contenuti e requisiti**

1. Gli incarichi di funzione professionale, attribuibili al personale dell'area degli assistenti, si caratterizzano per attività i cui contenuti minimi sono i seguenti:
  - per il **ruolo sanitario**: attività caratterizzate da significativa conoscenza ed esperienze maturate negli ambiti professionali e specialistici;
  - per i **ruoli amministrativo, tecnico e professionale**: punto di riferimento del processo tecnico-organizzativo o amministrativo-contabile.
2. I contenuti di cui al comma 1 sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi rispetto a quelle proprie del profilo posseduto e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.
3. Il requisito per il conferimento degli incarichi di funzione professionale **nell'area degli assistenti** è rappresentato, per tutti i ruoli, dal possesso di almeno quindici anni di esperienza maturati nel profilo di appartenenza o in profilo superiore della medesima area del profilo di appartenenza, oltre al titolo di abilitazione per l'esercizio della professione (se richiesto), alla valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) ed all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.
4. Nel computo dei quindici anni di esperienza professionale di cui al comma 3 rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato, o determinato, anche a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso

le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

#### **Art. 11**

##### **Gli incarichi di funzione professionale nell'area degli operatori. Contenuti e requisiti**

1. Gli incarichi di funzione professionale, attribuibili al personale appartenente all'area degli operatori si caratterizzano per attività i cui contenuti minimi sono i seguenti:
  - per il **ruolo sanitario**: attività con particolari contenuti professionali e specialistici;
  - per il **ruolo sociosanitario**: svolgimento di funzioni di tutoraggio nei confronti di altri operatori della stessa unità organizzativa;
  - per i **ruoli amministrativo, tecnico e professionale**: svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento.
2. I contenuti di cui al comma 1 sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.
3. Il requisito per il conferimento degli incarichi di funzione professionale **nell'area degli operatori** è rappresentato, per tutti i ruoli, dal possesso di almeno quindici anni di esperienza maturati nel profilo di appartenenza oltre al titolo di abilitazione per l'esercizio della professione (se richiesto), alla valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio (o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità) ed all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.
4. Nel computo dei quindici anni di esperienza professionale di cui al comma 3 rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato, o determinato, anche a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

#### **Art. 12**

##### **Gli incarichi di funzione organizzativa e professionale. Istituzione**

1. L'ARNAS "Garibaldi", in relazione alla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale ed all'assetto organizzativo aziendale, istituisce gli incarichi di funzione organizzativa e professionale, tenuto altresì conto dei posti previsti dalla dotazione organica e dalla relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP). L'istituzione degli incarichi di funzione, organizzativa e professionale, avviene nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 102 del CCNL 2 novembre 2022, denominato "Fondo

incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali”, a tale scopo destinate attraverso le procedure di cui all’art. 9 comma 5 lett. a) del medesimo CCNL.

2. Gli incarichi di funzione organizzativa sono su due livelli di complessità, a cui corrispondono due fasce economiche, in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e di responsabilità della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali:
  - incarichi di complessità elevata;
  - incarichi di complessità media.
3. Gli incarichi di funzione professionale si articolano su tre livelli di complessità, cui corrispondono tre fasce economiche, in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e di responsabilità della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali:
  - Incarichi di complessità elevata;
  - Incarichi di complessità media;
  - incarichi di complessità di base.

Il personale con incarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni connesse all’area ed al profilo di appartenenza, coerenti alla organizzazione della struttura aziendale di appartenenza.

4. Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata, istituibili in ambito aziendale, non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media. Stante la natura dell’ARNAS “Garibaldi” quale azienda di riferimento nazionale per le elevate specialità, la predetta percentuale può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all’art. 102 del CCNL 2 novembre 2022 (“Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali”) e previo confronto ai sensi dell’art. 6 dello stesso CCNL.
5. All’atto della istituzione degli incarichi di posizione ai sensi del comma 1, l’azienda provvede a definire denominazione e contenuti di ciascuno di essi, ad eccezione degli incarichi professionali di base nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
6. In prima applicazione, l’ARNAS “Garibaldi” istituisce nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e nell’area degli assistenti – tenuto conto, oltre che di quanto previsto al comma 1, delle caratteristiche e dei requisiti di ciascuna area e tipologia di incarico, come definiti agli artt. da 8 ad 11 del Presente Regolamento - gli incarichi di funzione organizzativa e professionale, secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” del presente Regolamento.
7. Stante la natura innovativa del sistema degli incarichi di cui al presente Regolamento e tenuto conto degli attuali modelli organizzativi aziendali, si ritiene, in prima applicazione dello stesso, non prevedere incarichi di funzione professionale nell’area degli operatori.

### Art. 13

#### **Graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale e correlato elemento retributivo**

1. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del CCNL 2 novembre 2022, con il presente articolo vengono individuati i criteri ed i parametri per la graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale, come istituiti ai sensi dell'art. 12 e dell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale riguarda esclusivamente gli incarichi di media ed elevata complessità. Per quanto concerne gli incarichi di funzione nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, la graduazione è finalizzata a collocare ciascun incarico all'interno di uno dei range di complessità (media od elevata), fissandone – al contempo – il valore economico nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalla tabella di cui al successivo comma 4. Con riferimento agli incarichi nell'area degli assistenti e degli operatori, la graduazione degli incarichi di funzione è diretta a collocare gli incarichi nei due *range* di complessità (media od elevata). La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:
  - dimensione organizzativa di riferimento;
  - livello di autonomia e responsabilità della funzione;
  - grado di specializzazione richiesto;
  - grado di complessità dei processi;
  - grado di autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e di controllo tenuto conto degli obiettivi riconducibili all'incarico oggetto di assegnazione;
  - competenza specialistico-funzionale o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
  - valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla *mission* ed agli obiettivi propri dell'azienda;
  - natura innovativa della funzione correlata all'incarico.
3. La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale, riferita agli incarichi di media ed elevata complessità, istituiti ai sensi dell'art. 12 e dell'allegato "A" ed effettuata sulla base dei criteri e dei parametri di cui al comma 2, è quella contenuta nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione, sia di natura organizzativa che professionale, determinato anche tenuto conto della graduazione di cui all'allegato "B", assume la denominazione di "indennità di funzione". Tale elemento retributivo è definito entro valori minimi e massimi variabili da 700,00 € annui (importo minimo) a 13.500,00 € annui (importo massimo), entrambi comprensivi della quota di tredicesima mensilità, definiti in relazione a: tipologia di incarico (funzione organizzativa o professionale), area (dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti, degli operatori) e complessità (base, media, elevata), secondo la tabella di seguito riportata.

**INCARICHI DI POSIZIONE, INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA ED INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALE**

Valore annuo dell'indennità di funzione (per 13 mensilità)

TIPOLOGIA INCARICHI	AREA	Compl. di base	Compl. Media	Compl. Media	Compl. Elevata	Compl. Elevata
		Valore unico	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Incarico di funzione organizzativa	Area dei professionisti della salute		4.000,00 €	9.500,00 €	9.501,00 €	13.500,00 €
Incarico di funzione organizzativa	Area dei funzionari		4.000,00 €	9.500,00 €	9.501,00 €	13.500,00 €
Incarico di funzione professionale	Area dei professionisti della salute	1.000,00 €	4.000,00 €	9.500,00 €	9.501,00 €	13.500,00 €
Incarico di funzione professionale	Area dei funzionari	1.000,00 €	4.000,00 €	9.500,00 €	9.501,00 €	13.500,00 €
Incarico di funzione professionale	Area degli Assistenti	930,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Incarico di funzione professionale	Area degli Operatori	700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

5. L'indennità di funzione nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compone di una parte fissa, coincidente con il valore minimo dell'incarico di cui al comma 4, e di una parte variabile, determinata in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione di cui all'allegato "B", che va a sommarsi alla componente di parte fissa, sino al raggiungimento importo massimo di cui al comma 4 per tredici mensilità.
6. Il valore dell'incarico di complessità di base, così come anche per gli incarichi di media ed elevata complessità nell'area degli assistenti e degli operatori, è composto dalla sola parte fissa. Per quanto riguarda l'indennità di funzione per gli incarichi professionali di base nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, prevista nella misura minima e fissa di € 1.000,00 annue, comprensive del rateo di XIII° mensilità, la stessa può essere incrementata – ai sensi dell'art. 32 comma 8 del CCNL, in sede di contrattazione integrativa e previa individuazione della relativa copertura all'interno del fondo di cui all'art. 102 - di un importo non superiore a 300,00 annue, comprensive del rateo di XIII mensilità.
7. Il valore dell'indennità di posizione di parte fissa degli incarichi di media ed elevata complessità di cui al comma 5, assorbe e ricomprende, ove percepito: a) il valore della indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di € 1.678,48 per tredici mensilità; b) il valore della indennità mensile lorda di € 25,82 (€ 309,84 annue per dodici mensilità), prevista dall'art. 86 comma 5 del CCNL 21 maggio 2018 ed assorbe, altresì, il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello effettuato per richiamo in servizio in pronta disponibilità.

**Art. 14**

**Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale**

1. Al personale neoassunto appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari è attribuito, al superamento del periodo di prova, un incarico di funzione professionale di complessità base.
2. A tutto il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con rapporto di lavoro a tempo pieno, alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3 ed

- all'art. 9 comma 5, è conferibile un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media od elevata.
3. Al personale appartenente all'area degli assistenti ed all'area degli operatori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 3 ed all'art. 11 comma 3, è conferibile un incarico di funzione di complessità di base, media od elevata.
  4. Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (*part-time*), purché il valore economico degli stessi, come scaturente dalla graduazione delle funzioni di cui all'art. 13, non sia complessivamente superiore ad € 3.000,00 annui, comprensivi del rateo di XIII° mensilità. In tal caso, il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.<sup>2</sup>
  5. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di anni cinque. Per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, la durata dell'incarico di funzione è correlata alla durata dell'incarico o del comando. La durata dell'incarico di funzione può inoltre essere inferiore ai cinque anni, nel caso in cui la stessa corrisponda con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del destinatario dell'incarico.
  6. Fatto salvo quanto previsto, in prima applicazione, dall'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, l'ARNAS provvede al conferimento di tutti gli incarichi di funzione mediante l'emanazione di specifico avviso (bando) interno di selezione dove vengono specificati:
    - denominazione dell'incarico;
    - descrizione dei contenuti dell'incarico;
    - tipologia dell'incarico di funzione (organizzativa o professionale);
    - qualifica, area e ruolo richiesta;
    - conoscenze, capacità, competenze e requisiti professionali specifici richiesti;
    - funzioni connesse all'affidamento dell'incarico;
    - durata dell'incarico;
    - trattamento economico (indennità di funzione) prevista;
    - criteri di comparazione dei curricula dei candidati e modalità di svolgimento della selezione. In particolare, l'avviso dovrà prevedere la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, attribuendo un peso equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari master acquisiti, ai titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale specifici rispetto all'incarico da conferire, escludendosi escluso qualsiasi automatismo generalizzato e basato sull'anzianità di servizio. In sede di valutazione si dovrà altresì tener conto dell'eventuale esperienza maturata con riferimento alla collocazione organizzativa ed ai contenuti dell'incarico;
    - termine per la presentazione delle domande.
  7. Nel bando di selezione potranno inoltre essere definiti e motivati ulteriori requisiti specifici, con riferimento alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

---

<sup>2</sup> Per effetto di tale previsione, al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari con rapporto di lavoro a *part-time* può essere conferito esclusivamente un incarico professionale di base

8. Ai fini della scelta del candidato cui conferire l'incarico, si dovrà tenere conto della valutazione dei titoli posseduti e documentati dall'esaminando, oltre che del curriculum individuale dal quale dovrà risultare, in particolare, nel caso degli incarichi di funzione organizzativa, la competenza nella gestione e nel coordinamento di risorse e/o processi e, nel caso di incarichi di funzione professionale, le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per la copertura dell'incarico.
9. La valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico, verrà effettuata dal direttore sanitario o dal direttore amministrativo, ognuno per gli ambiti di propria competenza. Per gli incarichi organizzativi e di funzione nell'ambito dell'area dei "professionisti della salute" i bandi potranno prevedere il coinvolgimento, nella valutazione, del dirigente aziendale delle professioni sanitarie.
10. Agli esiti della valutazione il direttore sanitario o il direttore amministrativo proporrà il nominativo del soggetto destinatario dell'incarico al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procederà al conferimento dell'incarico di posizione.
11. All'atto del conferimento dell'incarico, verrà sottoscritta, da parte del dipendente incaricato, specifica appendice al contratto individuale di lavoro che dovrà contenere oggetto, funzioni ed obiettivi correlati all'incarico conferito, durata, valore economico dell'incarico e modalità di effettuazione delle valutazioni.
12. L'incarico di funzione può essere rinnovato - alla sua scadenza e con provvedimento del direttore generale - a seguito di valutazione positiva ed in assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Il rinnovo, in questo caso, non comporta la necessità di attivare la ulteriore procedura di conferimento di cui al presente articolo.
13. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa:
  - per il personale appartenente all'area degli assistenti e degli operatori l'effetto conseguente sarà la perdita dell'incarico;
  - per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ad eccezione di quello di cui al comma 1 del presente articolo, l'effetto sarà l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base.
14. Con riferimento agli incarichi di complessità media ed elevata, non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo degli stessi. Con riferimento agli incarichi di complessità base, non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di valutazione negativa.
15. La revoca dell'incarico di funzione organizzativa o professionale può essere disposta prima della sua scadenza: a) per effetto della valutazione negativa annuale di cui al successivo art. 15; b) a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa. La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta: -) **per il personale appartenente all'area degli assistenti e degli operatori**, la perdita dell'incarico; -) **per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari**, la garanzia del solo incarico professionale di base. Inoltre, nell'anno di revoca dell'incarico, non si darà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità.

16. La revoca dell'incarico può avvenire anche in caso di modifica dell'assetto organizzativo dell'ARNAS. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31, commi 11, 12 e 13, del CCNL 2 novembre 2022.
17. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza, qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

#### **Art. 14 bis**

##### **Clausola di garanzia per i titolari di incarichi di funzione organizzativa e professionale**

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli di capienza nel fondo contrattuale di riferimento, ove - nel periodo di vigenza dell'incarico conferito - il titolare di un incarico di funzione organizzativa o professionale venga trasferito, per esigenze organizzative o a seguito di riorganizzazione dei servizi, ad altra unità operativa presso la quale è previsto e vacante il posto di dotazione organica per il corrispondente profilo, l'incarico già attribuito verrà riconvertito in un incarico di funzione professionale, coerente con le attività dallo stesso svolte presso la struttura di nuova assegnazione e di valore economico uguale e comunque non superiore a quello in precedenza ricoperto.
2. La riconversione dell'incarico già attribuito non modifica la durata originaria di quest'ultimo.

#### **Art. 15**

##### **La valutazione degli incarichi di posizione e di funzione**

1. Il risultato delle attività svolte dei dipendenti titolari di incarico di posizione o di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale, nonché a valutazione al termine dell'incarico. Nell'ambito di quest'ultima si dovrà tenere conto degli esiti delle valutazioni annuali. Il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base è soggetto alla sola valutazione annuale.
2. La valutazione annuale di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito del ciclo della *performance* ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.
3. I criteri e le procedure di valutazione, sia annuale che di fine incarico, devono essere preventivamente posti a conoscenza dell'interessato in sede di attribuzione dell'incarico e devono essere indicati nella specifica appendice al contratto individuale di lavoro di cui all'art. 7 comma 10 ed all'art. 14 comma 11.
4. Allo scopo di assicurare la continuità dell'incarico e di evitare soluzioni di continuità dello stesso o consentire l'affidamento di nuovo incarico, la valutazione di fine incarico va avviata tre mesi prima della sua scadenza.
5. L'ARNAS, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato, il quale potrà anche essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.

## **Art. 16**

### **Norma di prima applicazione per gli incarichi di funzione organizzativa**

1. In prima applicazione del sistema degli incarichi come disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, in deroga al titolo di studio richiesto dall'art. 8 comma 3 I° alinea, l'ARNAS potrà conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza e che abbia ricoperto, nell'arco di tale periodo, un incarico di posizione organizzativa, con valutazione positiva dell'incarico stesso ed assenza di procedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni di servizio. Per gli incarichi di funzione di coordinamento, resta fermo quanto previsto dall'art. 8 comma 3, II° alinea.
2. In prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 comma 6, gli incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti) di cui all'allegato "A", sub "A.2", del presente Regolamento sono conferiti al personale in servizio, già appartenente al profilo - ad esaurimento - di collaboratore *senior*, categoria Ds. In caso di successiva vacanza della relativa funzione organizzativa e fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere alla soppressione o trasformazione della stessa, si procederà secondo le procedure di cui al richiamato art. 14 comma 6.

## **Art. 17**

### **Trasposizione nel nuovo sistema dei precedenti incarichi di posizione organizzativa**

1. Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi di cui al presente Regolamento, gli incarichi di posizione organizzativa conferiti dall'ARNAS, ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari ed in essere alla data del 1° gennaio 2023, fermo restando il valore economico già attribuito, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'art. 13 comma 4 ascrivibili alla complessità media ed elevata, senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva ed assumendo la denominazione di "Incarichi di funzione organizzativa" o "Incarichi di funzione professionale", secondo lo schema di cui all'allegato "C" del presente Regolamento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 avranno durata sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.


## **Art. 18**

### **Norma finale**

1. Entro 30 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento, l'Azienda avvia le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di cui all'allegato "A", tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Titolo III, Capo III, artt. 24-36, del CCNL 2 novembre 2022.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Annino)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line and a small flourish at the top.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Giuseppe Giammanco)

A large, stylized handwritten signature in blue ink, starting with a large 'G' and ending with a long horizontal stroke.